

TRIBUNALE DI PALMI / ASSOCIAZIONE "IL SAMARITANO ODV

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

- 1) la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- 2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- 3) a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
- 4) tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
- 5) l'art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 6) il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni

- 7) il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall' art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015, e pubblicato in data.....conferma all'art.2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1.
- 8) Il suddetto Regolamento all'art.2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art.54 del citato decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE

l'Associazione **IL SAMARITANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** rientra tra quelli indicati dall'art. 54 del D. Lvo 274/00 e dall'art. 168 bis c.p.

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il **Ministero della Giustizia**, che interviene nel presente atto nella persona della **Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente del Tribunale ordinario di Palmi**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e l'Associazione "**IL SAMARITANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" CF **94000330806** con sede a **Polistena (RC)** in via **M. Valensise, 14** nella persona del legale rappresentante sig. **GIUSEPPE DEMASI** (di seguito "l'Ente"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464 *quater* c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente consente che **n° 8 ammessi** al lavoro di pubblica utilità prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni:

- 1) Distribuzione viveri;
- 2) Attività ricreative con minori;
- 3) Carico e scarico merci e materiali;
- 4) Catalogazione;
- 5) Attività di manutenzione ordinaria;
- 6) Servizio di trasporto solidale per soggetti svantaggiati;

A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all'interessato, che ne informerà l'UEPE.

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l'Ente definisce con apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dal referente dell'ente/associazione nel quale si esplicita:

- Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato
- la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti
- l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nel provvedimento di sospensione con messa alla prova pronunciata dal Giudice. L'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, e la sua durata non dovrà superare le 8 ore giornaliere.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in accordo con l'Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice ai sensi dell'art.464 quinquies cpp.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Il Presidente dell'Associazione **"IL SAMARITANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**
- Il suddetto può delegare ai responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UEPE competente .

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto messo alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona,

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di **anni 3** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Palmi, 2 maggio 2023

Per il Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
d.ssa Concettina Epifanio



Per l'Associazione "IL SAMARITANO ONLUS"

Il Presidente

